CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 6

Le economie che si renderanno disponibili con le vacanze dei posti nelle classi transitorie del ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e in quello delle Delegazioni del tesoro saranno destinate, fino al limite della somma occorrente, allo stanziamento dei fondi per l'attuazione graduale del nuovo organico per la carriera d'ordine delle Delegazioni medesime istituita con l'articolo 1°.

Le promozioni alle classi superiori nel personale d'ordine delle Delegazioni avranno luogo a misura che, coperti tutti i posti delle classi inferiori, si avranno disponibili i fondi necessari.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it